



COMUNE DI NOTARESCO
(Provincia di TERAMO)
Via Castello n.6

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 51 Del 20-05-2026

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CATASTO INCENDI BOSCHIVI COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 2) DELLA L. 21 NOVEMBRE 2000 N. 353

L'anno duemilaventisei il giorno venti del mese di maggio alle ore 17:15, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte presentate.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
Antonio Di Gianvittorio	Sindaco	Presente
Leonardo Recchiuti	Vice Sindaco	Presente in videoconferenza
Ezio Di Colli	Assessore	Presente in videoconferenza
Micaela Savini	Assessore	Presente in videoconferenza
Maria Pia Di Furia	Assessore	Presente in videoconferenza

Ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Di Gianvittorio Antonio in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. D'Egidio Raffaella.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	Sì
---------------------------	----

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi del D.LGS 267/2000 :

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi, contiene divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti ad incendi boschivi, in particolare essa prevede all'Art 10:

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. (Comma così modificato all'art. 4, comma 173, legge n. 350 del 2003)

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

- in ossequio all'art.10 c.2, i Comuni hanno l'obbligo di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge;
- l'istituzione di detto catasto prevede l'apposizione di vincoli che limitano l'uso del suolo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi scadenze temporali differenti, ovvero:

1. vincoli quindicennali: la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella preesistente

l'incendio per almeno quindici anni. In tali aree è consentita la realizzazione solamente delle opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo.

2. vincoli decennali: nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è fatto divieto di pascolo e caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse da fuoco.

3. vincoli quinquennali: sui predetti soprassuoli è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici.

DATO ATTO che il Comune di Notaresco è ancora sprovvisto del Catasto delle aree percorse dal fuoco;

RITENUTO pertanto necessario istituire, in applicazione di quanto disposto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, il "*Catasto delle aree percorse dal fuoco*", al fine dell'applicazione dei divieti e prescrizioni;

CONSIDERATO CHE

- sul portale Sistema Informatico della Montagna (SIM) è possibile consultare le aree percorse dal fuoco rilevate da CFS/CFR aggiornata all'anno 2024.
- Sul portale geoportale della regione Abruzzo è possibile consultare la cartografia nella quale sono riportate le aree percorse da incendi per il periodo dal 2005 al 2025

DATO ATTO CHE

- dalla consultazione dei suddetti portali risulta che il territorio del Comune di Notaresco, nel periodo **dal 2005 al 2025**, è stato interessato da incendi unicamente nelle annualità 2007 (zone Irgine e Capracchia/Santa Lucia) e 2017 (in Pianura di Guardia Vomano)
- per gli incendi del 2007
 - o alla data odierna sono decaduti tutti i vincoli (quindicennali, decennali e quinquennali) previsti della Legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000
 - o si ha a disposizione solo la localizzazione dell'incendio ottenuta dal Servizio Competente della Regione Abruzzo (shape file) e non le schede dettagliate fornite dei CFS/CFR del portale SIM

RITENUTO di dover predisporre l'**ALLEGATO – Catasto incendi** contenente:

- le schede dettagliate del SIM (disponibile solo per l'annualità 2017)
- stralci cartografici
- elenco delle particelle (anno 2017) e le rispettive date di estinzione dei vincoli indicati nella Legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000

DATO ATTO CHE:

- ✓ l'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni;
- ✓ decorso il predetto termine, il Comune valuta le osservazioni presentate ed approva, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;
- ✓ è ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti previsti dall'art. 10 della legge 353/2000, solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto;

VISTO il parere di regolarità tecnica, attestante la validità e la correttezza dell'azione amministrativa, reso dal Responsabile dell'Area Gestione del Territorio a norma degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento, per sua natura non è soggetto al parere di regolarità

contabile di cui all'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n.267;

VISTI:

- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*";
- il Decreto Legislativo del 18/08/2000, n. 267
- la Legge n. 241/90;

PROPONE

per le motivazioni e valutazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate come parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

1) **DI DARE ATTO CHE** per gli incendi che hanno interessato il territorio comunale di Notaresco (TE) nell'anno 2007 sono decaduti tutti i vincoli (quindicennali, decennali e quinquennali) previsti della Legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 e pertanto non è necessario predisporre l'elenco dettagliato delle particelle

2) **DI ISTITUIRE**, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 10, c. 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, il *Catasto aree percorse dal fuoco (Catasto incendi)*, allegato alla presente deliberazione nel quale sono indicati i riferimenti catastali delle aree percorse da incendi boschivi e l'individuazione cartografica delle stesse e formato dai seguenti elaborati tecnici:

- **ALLEGATO – Catasto incendi** contenente:
 - le schede dettagliate del SIM (disponibile solo per l'annualità 2017)
 - stralci cartografici
 - elenco delle particelle (anno 2017) e le rispettive date di estinzione dei vincoli indicati nella Legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000

3) **DI DARE ATTO CHE:**

- ✓ il Catasto Incendi Boschivi ivi istituito deve essere pubblicato all'albo pretorio on-line per 30 giorni consecutivi;
- ✓ durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni;

- ✓ entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni devono essere definitivamente approvati dalla Giunta comunale;
- 4) **DI DARE ATTO** che i vincoli, come da Legge n. 353/2000, previsti all'art.10, comma 1, riguardano le aree boscate ed i pascoli e restano efficaci fino allo scadere dei termini previsti dalla citata legge e in sintesi:
- a. per aree boscate ed i pascoli è imposto il ***vincolo di classificazione urbanistica dei terreni con divieto di modifica per 15 anni dall'incendio;***
 - b. per le aree boscate ed i pascoli è imposto il ***vincolo del divieto di edificazione di edifici, strutture ed infrastrutture, finalizzate ad insediamenti civili o produttivi per 10 anni dall'incendio;***
 - c. per le aree boscate ed i pascoli è imposto il ***divieto di opere di rimboschimento o di ingegneria naturalistica per 5 anni dall'incendio;***
 - d. per le sole zone boscate è imposto il ***divieto di pascolo e caccia per 10 anni dall'incendio;***
- 5) **DI DARE ATTO** che le particelle di terreno individuate negli allegati alla presente sono ad oggi vincolate qualora rientranti nei limiti temporali, a partire dalle date dell'incendio e fino al termine dei periodi di legge specificati dall'art.10, comma 1, della Legge n. 353/2000;
- 6) **DI DARE MANDATO** al dirigente dell'Area Gestione del Territorio affinché provveda agli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente in materia;
- 7) **DI DARE MANDATO** alla Segreteria Generale, ai sensi dell'Art. 10 comma 2 della L. 353/2000, che la presente delibera venga depositata con i relativi allegati (elaborati grafici) nella Segreteria Comunale per 30 giorni interi e consecutivi, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e può presentare osservazioni;
- 8) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise", stazione di Teramo

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con apposita votazione resa ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, al fine di procedere al deposito degli atti in libera visione per la raccolta delle osservazioni;

Identificare il responsabile del procedimento del presente atto in:
Giancamillo Franco Area GESTIONE DEL TERRITORIO

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Di Gianvittorio Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Egidio Raffaella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Albo Prot. n. _____

Lì, 24-06-2026

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to Maggitti Franco

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134 della Legge 267/2000 con decorrenza dal 20-05-2026:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma art. 134 L.267/2000;

Lì, 20-05-2026

IL RESPONSABILE
F.to Maggitti Franco

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 20-05-2026

Il Responsabile dell'Area Sociale Amministrativa
(Dott. Franco MAGGITTI)